

TI_GERICHTE 11.2000.100 vom 20. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.100

FR: TI_GERICHTE 11.2000.100 du 20 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.100 del 20 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha constatato in primo luogo che l'azione era stata promossa tardivamente, poiché l'attrice era presente all'assemblea litigiosa e avrebbe pertanto dovuto promuovere causa nei trenta giorni successivi all'8 gennaio 1999. Egli ha poi rilevato che la deliberazione assembleare non era nemmeno viziata da nullità assoluta, poiché l'ordine del giorno inviato il 5 novembre 1998, ancorché non preciso sul punto n. 5 (“risanamento delle terrazze”), era stato completato con l'invio il 30 dicembre 1998 di una tabella sulla ripartizione dei costi. La risoluzione contestata era quindi stata preannunciata con un preavviso sufficiente per consentire ai comproprietari di discutere con cognizione di causa i punti all'ordine del giorno.

E. 3

L'appellante ribadisce che l'assemblea ha deliberato l'8 gennaio 1999 su un punto che non era stato annunciato nell'ordine del giorno e che non era neppure noto ai comproprietari nei suoi tratti fondamentali, poiché la fattura emessa per il risanamento delle terrazze era stata inviata a un solo comproprietario. Essa sostiene di essersi potuta rendere conto delle conseguenze della decisione solo dopo aver letto il verbale assembleare, ricevuto il 28 gennaio 1999, motivo per cui l'azione sarebbe tempestiva.

E. 4

Il quesito della tempestività dell'azione può in concreto rimanere irrisolto. L'attrice, infatti, non ha diretto la propria azione contro la comunione dei comproprietari, bensì contro i singoli condomini personalmente. Ora, come si è detto (consid. 1), solo la comunione dei comproprietari può essere convenuta per la contestazione, rispettivamente per l'annullamento o l'accertamento della nullità di una deliberazione assembleare. Il Pretore non si è espresso sulla carenza di legittimazione passiva dei convenuti, che a loro volta si sono limitati a eccepire la tardività dell'azione. La legittimazione delle parti è nondimeno un presupposto di merito (DTF 118 Ia 130 consid. 1), e come tale va rilevato d'ufficio (RVJ 1996 255; Ottaviani, *Le parti nel processo civile ticinese*, Zurigo 1989, pag. 17 e 18 con rif.; Häfliger, *Die Parteifähigkeit im Zivilprozess*, Zurigo 1987, pag. 5, 32 e segg.). La sentenza del Pretore, quantunque per altri motivi, deve pertanto essere confermata, l'azione dovendo essere respinta, in ogni modo, già per la carenza di legittimazione passiva dei convenuti. L'appello, infondato, è dunque destinato all'insuccesso.

E. 5

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno quindi a carico dell'appellante, la quale rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti un'indennità di fr. 1'000.– complessivi per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.